

2. Secondo motivo, vertente sull'inadeguata base giuridica delle disposizioni impugnate.

— La ricorrente sostiene che l'articolo 215 TFUE è una base giuridica inadeguata per le disposizioni impugnate del regolamento controverso, non sussistendo connessioni sufficienti tra la ricorrente e (i) il governo della Russia e (ii) l'obiettivo che le sanzioni intendono apparentemente raggiungere. Tali principi dovrebbero disciplinare il ricorso all'articolo 29 TUE quale base giuridica per misure restrittive nei confronti di paesi terzi

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali.

— La ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate disattendono il principio di proporzionalità ed i diritti fondamentali. Le disposizioni impugnate costituiscono un'ingerenza sproporzionata nella libertà di impresa della ricorrente e nel diritto di proprietà della stessa, in quanto sono inadeguate al raggiungimento dei loro obiettivi (e, pertanto, non sono necessarie) e, in ogni caso, comportano costi significativamente superiori ad ogni possibile beneficio.

Ricorso proposto il 27 ottobre 2014 — Monster Energy/UAMI — Home Focus (MoMo Monsters)

(Causa T-736/14)

(2014/C 448/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Home Focus Development Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «MoMo Monsters» — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 513 372

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 7 agosto 2014 nel procedimento R 1167/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
